
CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA DI GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI DI
GARDOLO

CIG: ____

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del Centro servizi per anziani a Gardolo presso Palazzo Crivelli in via S. Anna di seguito denominato "Centro servizi".
2. Si tratta di un servizio di accoglienza diurna, di norma ad accesso diretto, che si configura come luogo di incontro, aggregazione e socializzazione, operante in continua relazione con il contesto sociale e culturale del territorio per favorire l'integrazione sociale, promuovere stili di vita sani.
3. La configurazione del Centro servizi contempera finalità proprie dei servizi semiresidenziali e territoriali, previsti ai punti 3.10 e 5.1 del catalogo dei servizi socio assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 173 di data 7 febbraio 2020.
4. L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto si affida la gestione di un'unica struttura, con una progettualità unitaria ed integrata.

Art. 2 – Destinatari dei servizi

1. Il servizio accoglie prevalentemente persone di età superiore a 60 anni, residenti nel Territorio Val d'Adige (che comprende i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme), che mantengono un adeguato livello di autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane. Occasionalmente e/o in presenza di specifiche esigenze, può rivolgersi anche a persone adulte, nonché a persone, adulte o anziane, non residenti sul Territorio.

Sono accolte in particolare persone che:

- non hanno un'adeguata rete familiare, amicale e/o sociale di supporto;
- all'interno di un'esperienza di socializzazione e integrazione sociale, valorizzano e potenziano le proprie capacità;
- appartengono ad associazioni e/o gruppi informali che si occupano di anziani sul territorio, anche valorizzando aspetti intergenerazionali;
- necessitano di un supporto nelle attività di igiene e cura personale, limitatamente alla fruizione delle prestazioni di cura e igiene dettagliate all'articolo 5 comma 1 lett. h), i) e l).

Art. 3 – Durata del contratto

1. La durata del contratto d'appalto è fissata dal giorno 01 marzo 2023 al giorno 31 agosto 2025, compreso, al fine di consentire all'Amministrazione comunale di valutare un'integrazione con il servizio di gestione del Centro servizi per anziani di via S. Giovanni Bosco in scadenza a quella data.

Trattandosi di servizio avente durata, inizio e scadenza certe e predeterminate, qualora risultasse necessario, per motivi di urgenza, anticipare l'esecuzione contrattuale in attesa della stipulazione, si applica il comma seguente.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 19 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, la stazione appaltante ha facoltà di richiedere all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC. (*).

3. Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

4. È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

5. L'Appaltatore si impegna:

- ad effettuare prima dell'avvio del servizio incontri con il Servizio Welfare e Coesione sociale per concordare le specifiche modalità operative e prendere contatto con il gestore del contratto in essere per il passaggio delle consegne, affinché il subentro avvenga senza creare alcun disservizio agli utenti;
- a collaborare in prossimità della scadenza del contratto di cui al presente Capitolato con il nuovo gestore del servizio per il passaggio delle consegne con le modalità sopra descritte secondo le indicazioni che saranno fornite dal Servizio Welfare e Coesione sociale.

Gli oneri derivanti da tali adempimenti sono compresi nel prezzo offerto in sede di gara.

PARTE SECONDA – OBIETTIVI E PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

Art. 4 – Obiettivi del servizio

1. Il servizio stimola l'invecchiamento attivo, attraverso la promozione della salute, e la coesione sociale. Per mantenere il livello più alto possibile di benessere degli anziani e delle loro famiglie, supporta reti di sostegno e servizi di prossimità, stringendo rapporti di collaborazione con le risorse esistenti sul territorio. Al fine di prevenire l'isolamento sociale favorisce la partecipazione attiva degli anziani all'ideazione e alla realizzazione delle attività del servizio stesso.

2. Il servizio si propone i seguenti obiettivi generali:

- a) promuovere il ruolo attivo e la partecipazione sociale del cittadino anziano;
- b) sostenere la funzione di cura delle famiglie e delle reti di prossimità;
- c) promuovere l'adesione a stili di vita sani.

3. Il servizio dovrà essere svolto in raccordo con l'Amministrazione comunale, con gli altri servizi socio-assistenziali del territorio e con le organizzazioni locali del volontariato, al fine di favorire reti di prossimità inclusive, solidali e mutualistiche.

Art. 5 – Prestazioni richieste

1. Il Centro servizi, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4, offre le seguenti prestazioni:

- a) attività artistico, manuali ed espressive (almeno 52 attività annuali);
- b) attività culturali, quali ad esempio visite guidate, incontri tematici con esperti, letture e similari (almeno 52 attività annuali);
- c) attività di accompagnamento e formazione nell'uso delle nuove tecnologie (almeno 52 attività annuali);
- d) attività motorie (almeno 52 attività annuali);
- e) attività ricreative e di socializzazione (almeno 52 attività annuali);
- f) attività di promozione, formazione e cura del volontariato e della cittadinanza attiva (almeno 26 attività annuali);
- g) attività a sostegno dei prestatori di cura, legate sia alla formazione, informazione e ascolto che al sollievo nella gestione diretta dell'anziano (almeno 12 attività annuali);
- h) servizio di barbiere e parrucchiere (minimo prestazionale 16 ore settimanali);
- i) servizio di pedicure/manicure estetico (minimo prestazionale 12 ore settimanali);
- l) bagno e doccia assistiti (minimo prestazionale 2 ore settimanali);
- m) collaborazione con gli sportelli informativi esistenti sul territorio (a titolo esemplificativo: front office dei servizi sociali, URP comunale, CUP Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, patronati, ecc).

2. Le attività di cui alle lettere da a) a g), del comma 1 del presente articolo, devono avere la durata minima di un'ora ed essere rese nel rispetto dei minimi prestazionali, fatte salve eventuali condizioni aggiuntive (in termini sia di durata che di quantità e periodicità) derivanti dall'offerta tecnica.

3. La realizzazione delle attività viene programmata trimestralmente dall'Appaltatore e comunicata all'amministrazione comunale entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre di riferimento.

4. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente Capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

PARTE TERZA – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 6 – Aspetti organizzativi generali

1. L'Appaltatore deve eseguire i servizi indicati con organizzazione di personale e mezzi propri e/o sotto il proprio diretto controllo, nel rispetto e secondo le modalità previste dal presente Capitolato nonché dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia.

2. L'Appaltatore garantisce che per l'esecuzione dei servizi nei termini richiesti dispone di un'organizzazione tecnico-amministrativa adeguata a soddisfare le esigenze contrattuali per tutto l'arco temporale di durata del presente affidamento. Le attività previste dal presente Capitolato,

ancorché gestite dall'Appaltatore, rientrano nell'ambito dei servizi alla persona e pertanto devono essere espletate in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia, efficacia, efficienza e semplificazione tra i cittadini/utenti, il medesimo Appaltatore ed il Comune di Trento.

3. Il personale dell'Appaltatore deve essere adeguato per numero e qualifica alla rilevanza sociale dei servizi, alla natura quantitativa e qualitativa delle prestazioni, nonché alle condizioni di cui all'offerta tecnica ed economica, del presente Capitolato e degli ulteriori termini contrattuali pattuiti.

4. L'Appaltatore assegna al servizio il seguente personale:

- a) un coordinatore part-time (4,5 ore settimanali), secondo quanto previsto dal successivo articolo 9;
- b) educatori part-time (totale 13 ore settimanali), secondo quanto previsto dal successivo articolo 15, comma 1;
- c) operatore socio sanitario (OSS) od operatore socio-assistenziale (OSA) part-time (totale 2 ore settimanali) aventi i requisiti previsti all'articolo 15, comma e 2;
- d) estetista/i part-time (12 ore settimanali), in possesso della relativa abilitazione professionale;
- e) barbiere/parrucchiere/i part-time (16 ore settimanali), in possesso della relativa abilitazione professionale;
- f) addetto/i alle pulizie part-time (2 ore settimanali).

Per il personale destinato alla realizzazione del servizio devono essere rispettate le disposizioni previste dal D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg., Allegato 1, requisito minimo generale n. 7 dell'autorizzazione, e quelle previste alla scheda 3.10 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente in Provincia Autonoma di Trento in ordine alla definizione dei profili professionali e alla rispondenza agli standard di qualità.

5. L'Appaltatore si obbliga a sostituire tempestivamente gli operatori assenti, fatti salvi i periodi di ferie e di assenze brevi (per un massimo di una settimana), che potranno essere coperti anche mediante adeguata turnistica. Anche in tali casi l'organizzazione delle presenze degli operatori dovrà comunque garantire il costante rispetto delle prescrizioni previste nel presente Capitolato e dall'offerta tecnica. E' in ogni caso onere dell'Appaltatore garantire una costante e adeguata pulizia dei locali.

6. L'Appaltatore del servizio curerà inoltre:

- la promozione e pubblicizzazione del Centro e dei servizi offerti, con le modalità declinate all'interno dell'offerta tecnica;
- la raccolta delle domande di iscrizione al Centro servizi per l'attività aggregativa e ricreativa, da trasmettere al Servizio Welfare e Coesione sociale nel rispetto della tempistica di cui all'art. 25, comma 2 del presente Capitolato;
- la raccolta delle domande per l'accesso a specifiche attività ricreative e di animazione che siano previste a numero chiuso o con iscrizione;
- la riscossione delle quote a carico degli utenti per le prestazioni di cura ed igiene della persona;
- lo svolgimento di incontri interni di natura tecnico-organizzativa con il proprio personale;
- la realizzazione dell'attività di formazione/aggiornamento professionale e dell'attività di supervisione;
- la partecipazione agli incontri di coordinamento, monitoraggio e valutazione da svolgere con i competenti servizi del Comune di Trento per la programmazione delle attività e per la verifica sull'andamento del servizio compresa la diffusione delle "buone prassi".

7. L'Appaltatore si obbliga a gestire le prestazioni di barbiere – parrucchiere – estetista – pulizia direttamente con proprio personale, purché in possesso dell'abilitazione professionale ove prevista dalla normativa vigente, ovvero mediante la stipula di contratti d'opera con professionisti esterni, come previsto all'articolo 2222 del Codice Civile, ovvero mediante subappalto come specificato all'art. 32.

Art. 7 – Modalità e orario di svolgimento dei servizi

1. Il servizio verrà svolto presso la sede di Palazzo Crivelli in via S. Anna a Gardolo o altra futura diversa sede di collocazione del centro, individuata e comunicata dal Comune.

2. L'accoglienza delle persone a libero accesso presso la sede del Centro servizi sarà garantita per almeno 6 ore settimanali suddivise su due giorni da lunedì a venerdì come individuati dall'Appaltatore nell'offerta tecnica; negli orari di libero accesso sarà garantita la presenza

dell'educatore. In caso di festività infrasettimanali ricadenti nel giorno di apertura l'Appaltatore comunicherà all'Amministrazione comunale e all'utenza, con un anticipo di 10 giorni, il giorno sostitutivo di apertura. In corso di esecuzione del contratto le parti potranno concordare, in risposta a specifiche esigenze dell'utenza e/o a mutate condizioni di contesto, orari di apertura diversi su singole giornate, purché il monte ore settimanale rimanga invariato.

3. L'Appaltatore potrà inoltre tenere aperto il Centro anche in orari diversi per attività complementari a quelle previste dal presente Capitolato, previo accordo con il Servizio Welfare e Coesione sociale del Comune.

Art. 8 – Reperibilità

1. L'Appaltatore dovrà garantire almeno un recapito telefonico mobile, reperibile almeno nei seguenti orari (lun-ven 8.30-12.30 nei giorni feriali) per l'espletamento di pratiche amministrative e/o per la fissazione di momenti di confronto e coordinamento e una casella di posta elettronica sia certificata (PEC) che ordinaria.

Art. 9 – Coordinamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 e quanto indicato nella Tabella A, l'Appaltatore individua il coordinatore del servizio di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), tra il personale che sia in possesso del titolo di diploma di laurea almeno triennale in ambito psico/socio/pedagogico/educativo con esperienza di almeno 12 mesi oppure diploma di Scuola secondaria di secondo grado unitamente a 5 anni di esperienza nei servizi socio-assistenziali o socio-educativi o socio-sanitari.

2. Il coordinatore dovrà intervenire e assumere decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio.

3. Il nominativo del coordinatore deve essere comunicato al Servizio Welfare e Coesione sociale del Comune di Trento prima dell'attivazione del servizio e prima di ogni eventuale sostituzione e/o variazione, allegando copia fotostatica del relativo titolo e curriculum professionale in riferimento a quanto previsto dal presente articolo.

4. Il coordinatore dovrà garantire la propria presenza agli incontri che saranno organizzati dall'Amministrazione comunale con cadenza quadrimestrale al fine di programmare gli interventi del centro in coerenza con le attività svolte sul resto del territorio ed effettuare verifiche sull'andamento del servizio.

Art. 10 – Variazioni dell'organizzazione

1. Eventuali modifiche dell'orario e/o delle modalità di servizio determinate da situazioni particolari dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale ed adeguatamente comunicate all'utenza.

Art. 11 – Continuità del servizio

1. L'apertura del Centro servizi, con le modalità previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica, dovrà essere sempre garantita salvo l'avverarsi di cause di forza maggiore. In tali circostanze l'Appaltatore dovrà tempestivamente avvisare sia il Servizio Welfare e Coesione sociale sia gli utenti, dichiarare la sussistenza delle cause di forza maggiore e adoperarsi per l'espletamento delle prestazioni concordate nei modi e nei tempi migliori possibili, anche rimodulando le attività da svolgere in ottemperanza alle specifiche situazioni di contesto.

2. Su richiesta dell'Appaltatore il Centro servizi potrà rimanere chiuso all'utenza nella/e data/e individuata/e in accordo con l'Amministrazione per consentire piccoli lavori di manutenzione ordinaria e il riordino di attrezzature, mobili ed altri beni presenti.

Art. 12 – Sistema di monitoraggio dei servizi e delle attività offerte

1. L'Appaltatore garantisce, per l'intera durata del contratto di appalto, un costante monitoraggio dei servizi e delle attività offerte.

2. Le modalità di espletamento del monitoraggio e le tempistiche/modalità di restituzione del dato dovranno essere declinate all'interno dell'offerta tecnica.
3. L'Amministrazione comunale potrà richiedere, con modalità da concordare con l'Appaltatore, report statistici sugli accessi al Centro servizi.
4. Al termine di ciascun anno di affidamento l'Amministrazione si riserva di chiedere all'Appaltatore di elaborare, in accordo con l'Amministrazione comunale, un'indagine per misurare la soddisfazione degli utenti e dei territori.

Art. 13 – Messa a disposizione di immobili ed attrezzature

1. L'Amministrazione comunale mette a disposizione dell'Appaltatore la sede del Centro servizi ubicato al piano terra di "Palazzo Crivelli" sito in via S. Anna, 5/A a Gardolo, a titolo gratuito, per la durata del contratto di appalto ai sensi degli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile.
2. L'Amministrazione comunale mette a disposizione dell'Appaltatore il mobilio, gli oggetti di arredamento e i macchinari necessari per il corretto funzionamento del Centro servizi che risultano da un apposito inventario, che sarà consegnato all'avvio del servizio. Qualora l'Appaltatore utilizzi anche arredi e/o attrezzature di sua proprietà, ne risponde per quanto attiene la funzionalità, l'utilizzo e la sicurezza nei confronti degli utenti provvedendo all'eventuale loro smaltimento.
3. Al termine della gestione del servizio, l'immobile, il mobilio, gli oggetti di arredamento ed i macchinari dovranno essere restituiti all'Amministrazione comunale in buono stato salvo il deperimento naturale per il normale uso degli stessi. Verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.
4. La responsabilità civile verso terzi connessa alla detenzione dei beni mobili e immobili messi a disposizione dal Comune di Trento, per l'attività svolta, è assunta in capo all'Appaltatore.
5. Sono a carico dell'Amministrazione comunale:
 - le spese condominiali ove previste;
 - le spese per la fornitura di acqua, energia elettrica, gas e riscaldamento;
 - le spese di manutenzione straordinaria e di sostituzione dei beni mobili ed immobili.
6. Sono a carico dell'Appaltatore:
 - le ulteriori spese accessorie quali a titolo esemplificativo le spese per la pulizia dei locali a disposizione, le spese telefoniche e di collegamento internet comprese quelle per l'installazione delle relative utenze;
 - la manutenzione ordinaria della struttura, del mobilio, degli oggetti di arredamento e delle attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione comunale, al fine di mantenerli per tutta la durata dell'affidamento in perfetto stato di conservazione ed efficienza.
7. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente (e comunque non oltre 24 ore dalla rilevazione) all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione straordinaria necessari. In caso di omessa comunicazione sarà addebitato all'Appaltatore il costo dell'intervento; anche i danni subiti dal personale, utenti e terzi resteranno in capo all'Appaltatore in caso di omessa comunicazione della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.
8. L'Appaltatore è obbligato a sostituire il mobilio, gli oggetti di arredamento e i macchinari messi a disposizione dall'Amministrazione comunale qualora il loro deterioramento sia dovuto a negligenza, imperizia o incuria nella conservazione o nell'utilizzo degli stessi da parte dei dipendenti o collaboratori del soggetto aggiudicatario.
9. Il personale deve utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, adempiendo alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ad esse applicabili.
10. Il personale deve utilizzare eventuali dispositivi di protezione individuali in conformità a quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 81/2008, provvedendo al controllo periodico, all'eventuale sostituzione e/o integrazione.
11. L'Appaltatore deve ottemperare nei confronti del personale al programma informativo e formativo sui rischi relativi all'ambiente di lavoro in generale ed a quelli presenti nella specifica mansione conformemente a quanto disposto dal citato decreto legislativo n. 81/2008.

Art. 14 – Rapporto tra operatori/collaboratori e utenti

1. Gli operatori e i collaboratori del Centro servizi sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e della riservatezza dell'utente, a tutelare il segreto professionale e ad attuare eventuali collegamenti con altri servizi socio-assistenziali e socio-sanitari territoriali nell'ambito delle indicazioni fornite dal Servizio Welfare e Coesione sociale.
2. Tutti gli operatori e collaboratori devono essere di assoluta fiducia e provata riservatezza, in grado di parlare e comprendere correttamente la lingua italiana.
3. E' fatto divieto a tutti i collaboratori e operatori, come all'Appaltatore, di utilizzare la relazione con l'utenza per interessi e vantaggi per sé o per altri.
4. A tutto il personale verrà fornita copia del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Trento al quale si dovranno attenere per quanto compatibile.

Art. 15 – Requisiti professionali degli educatori/operatori sociali

1. Gli **educatori** devono possedere uno dei seguenti requisiti:
 - diploma di laurea in Educatore Professionale ai sensi della L. n. 3/2018, del D. M. 13 marzo 2018 n. 520 e del D. M.8 ottobre 1998 con iscrizione all'Albo Professionale;
 - diploma di laurea in Educatore socio pedagogico di cui alla alla legge 29 dicembre 2017 n. 205, comma 549;
 - qualifica di Educatore socio-pedagogico di cui alla legge 29 dicembre 2017 n. 205, commi 549-600.
2. Gli **operatore socio sanitario (OSS) od operatore socio-assistenziale (OSA)** devono possedere i requisiti di cui alla scheda 3.10 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente.
3. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Servizio Welfare e Coesione sociale del Comune di Trento, entro 15 (quindici) giorni dall'attivazione dei servizi, l'elenco nominativo, sottoscritto dal legale rappresentante, di tutto il personale impiegato nel servizio, recante per ciascuna persona:
 - nome e cognome;
 - tipo di rapporto con il soggetto aggiudicatario e data di inizio rapporto;
 - qualifica professionale, diploma o esperienza professionale;
 - mansioni espletate.
4. L'Appaltatore si obbliga a segnalare, entro quindici giorni, al Servizio Welfare e Coesione sociale del Comune di Trento ogni variazione intervenuta nel personale impiegato e dovrà comunque garantire il rispetto degli impegni assunti in sede di offerta oltre che del presente Capitolato.
5. In qualsiasi momento l'Amministrazione comunale può disporre la non utilizzazione del personale che non risulti in possesso dei requisiti professionali indicati nel presente articolo o che, a proprio insindacabile giudizio, non ritenga comunque idoneo a svolgere le prestazioni contrattuali. In tal caso l'Appaltatore deve provvedere tempestivamente alla sostituzione del personale.

Art. 16 – Formazione ed aggiornamento del personale e dei collaboratori

1. L'Appaltatore deve garantire la formazione obbligatoria prevista dal sistema di accreditamento provinciale oltre che dalla normativa vigente.
2. Le proposte formative eventualmente presentate in sede di offerta tecnica devono essere rivolte al personale dell'Appaltatore ed essere aperte al personale del Comune e/o ai volontari che direttamente collaborano, nell'ottica di favorire la condivisione di buone prassi operative e un'effettiva innovazione delle modalità di esecuzione del servizio.

Art. 17 – Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 19 del presente Capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 19 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 31 ottobre 2022. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente Capitolato la "Tabella A".

2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, temperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le Parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle Parti medesime. In caso di dissenso, le Parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"Elenco del personale", recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente capitolato.

L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 41 del presente Capitolato.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

3. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

4. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 21 – Tirocini formativi e Servizio Civile Universale Provinciale

1. L'Appaltatore potrà prevedere, comunicandolo preventivamente all'Amministrazione, che nell'ambito del servizio oggetto dell'appalto vengano svolti tirocini formativi e/o progetti di Servizio Civile Universale Provinciale in misura non sostitutiva all'organico previsto, provvedendo a tutti i connessi adempimenti di legge con particolare riferimento a garantire idonea copertura assicurativa ai tirocinanti.

2. I tirocinanti e i volontari del servizio civile non potranno essere considerati operatori, né potranno sostituirli anche solo temporaneamente o limitatamente ad alcune attività. Il loro coinvolgimento riguarda essenzialmente attività relazionali, di sostegno, di promozione e supporto dell'autonomia degli utenti.

3. La presenza dei soggetti di cui al presente articolo deve essere regolata mediante sottoscrizione di apposito accordo o convenzione tra l'Appaltatore ed i soggetti stessi in relazione alla circostanza che si tratti di singoli o di organizzazione.

PARTE QUARTA – RAPPORTI ECONOMICI

Art. 22 – Importo del contratto

1. L'importo annuale presunto posto a base di gara è pari ad euro 61.000,00 (al netto degli oneri fiscali).

2. Non sono previsti rischi interferenziali.

3. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente Capitolato e dell'offerta tecnica, si intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 23 – Revisione periodica del prezzo

1. Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso è sottoposto al meccanismo della revisione del prezzo del servizio nella misura percentuale del 90% della variazione media annua dell'indice ISTAT – FOI.
2. La procedura di revisione del prezzo si attiva su istanza di parte. Il Comune di Trento si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale del prezzo contrattuale in caso di variazione ISTAT-FOI negativa.

Art. 24 – Modalità di pagamento e fatturazione del corrispettivo

1. L'Amministrazione comunale provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto all'art. 32 comma 14 in relazione al pagamento diretto del subappaltatore, suddiviso in 12 (dodici) rate mensili posticipate, ognuna di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) del corrispettivo annuo, previa emissione di regolare fattura elettronica ai sensi della vigente normativa. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correntezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.
2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce, viene comunicata dall'Amministrazione comunale ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. L'Amministrazione comunale provvede al pagamento di ogni singola rata del corrispettivo entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della relativa documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. L'Appaltatore dovrà emettere una fattura elettronica da trasmettere tramite il Sdl (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente, oltre al CIG, il numero e la data dell'ordine di acquisto, il numero e la data della determinazione dirigenziale di impegno di spesa e il codice univoco ufficio, che verranno comunicati prima dell'avvio del servizio.
L'Amministrazione comunale non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.
9. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini di pagamento sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.
10. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto,

devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

11. L'Amministrazione comunale procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 25 – Tariffe e quote di concorso alla spesa a carico dei beneficiari dei servizi

1. L'Appaltatore riscuote per conto del Comune le quote a carico degli utenti per le prestazioni di cura e igiene della persona (parrucchiere, barbiere, manicure e pedicure estetico).

2. L'Appaltatore si impegna ad applicare agli utenti le quote e le tariffe fissate dall'Amministrazione comunale, ad incassare i corrispettivi ed a provvedere alla corretta e tempestiva registrazione dei medesimi sul registro dei corrispettivi fornito dal Comune, copia del quale dovrà essere consegnata al Servizio Welfare e Coesione sociale del Comune di Trento entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento, unitamente all'elenco delle persone che nello stesso mese hanno presentato domanda di iscrizione al Centro servizi per l'attività aggregativa e ricreativa. Il versamento dei corrispettivi dovrà avvenire entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento. L'Appaltatore riveste, pertanto, il ruolo di Agente contabile, ai sensi dell'art. 181, comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., come da nomina effettuata dal competente Organo comunale.

3. Per le attività svolte l'Appaltatore può prevedere a carico degli utenti del Centro servizi un mero rimborso delle spese direttamente sostenute, che dovranno essere adeguatamente documentate e conservate a supporto dell'importo richiesto (esempio oneri per professionisti qualificati, spese di trasporto, spese affitto attrezzature, costo biglietti ingresso a mostre, musei ecc).

PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E FINALI

Art. 26 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme che regolano il contratto sono:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";

c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

d) la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni";

- e) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
- f) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- i) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- j) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
- k) le norme del codice civile;
- l) il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- m) la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali in provincia di Trento”;
- n) il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale”;
- o) il Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 173 di data 7 febbraio 2020;
- p) le Linee Guida in materia di affidamento di servizi socio-assistenziali mediante appalto o concessione adottate con con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 174 di data 7 febbraio 2020;
- q) il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare di data 29 gennaio 2021 n. 51 (GURI n. 42 del 19 febbraio 2021) “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 27 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 28 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio, in intesa col RUP, all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione comunale per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'Appaltatore non adempia, l'Amministrazione comunale ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore. Quando, nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'aggiudicatario anche tramite PEC.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.
6. Nel caso l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 29 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 30 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. In base alle norme vigenti, l'Appaltatore è comunque tenuto ad assoggettarsi a variazioni delle prestazioni contrattuali entro i limiti del 20% in più o in meno rispetto a quelle originarie di contratto.
2. La variazione contrattuale nei limiti del 20% in più o in meno verrà formalizzata con apposita nota del Servizio Welfare e Coesione sociale, previa assunzione del provvedimento di impegno di spesa, alle stesse condizioni del contratto originario.
3. La variazione contrattuale oltre il limite del 20% verrà formalizzata con specifico atto aggiuntivo, con consenso dell'Appaltatore, previa assunzione del provvedimento di impegno di spesa.
4. Le variazioni di cui al presente articolo sono autorizzate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 52 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento e dall'art. 27 della L.p. 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm. e ii..
5. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata o disposta dal Comune di Trento. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali non previamente autorizzate, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a cura e carico dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente, secondo le disposizioni del Comune di Trento.

Art. 31 – Vicende soggettive dell'Appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, l'Amministrazione comunale prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 32 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 22, comma 5 della legge provinciale 13/2007, al fine di garantire una gestione unitaria e continua del Centro servizi, l'Appaltatore deve gestire in proprio le prestazioni sociali. Pertanto il subappalto è ammesso solo per le seguenti attività accessorie non consistenti in prestazioni sociali: servizio di pulizia, di manutenzione ordinaria, di barbiere, di parrucchiere e di estetista.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, nonché della delibera dell'ANAC n. 464 di data 27 luglio 2022 di attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'art. 81 co. 4 del D.lgs. 50/2016 ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al subappaltatore, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi dell'art. 105 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
 - a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
 - c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, applicabile a seguito di rinvio operato dall'art. 26 comma 5 dalla l.p. 2/2016, si specifica che "il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente."
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore

con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;

b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;

d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

6. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

8. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

9. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

10. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 33 – Obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nei relativi allegati e nell'offerta presentata in sede di gara.

3. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione comunale e senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa della stessa. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare,

nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Il servizio deve essere svolto dall'Appaltatore in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia tra i cittadini e il Comune di Trento. L'Appaltatore conforma il servizio al dovere costituzionale di rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione e lo ispira alla cura dell'interesse pubblico.

5. L'Appaltatore si impegna ad espletare il servizio nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dell'Amministrazione comunale, assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti. L'Amministrazione comunale, da parte sua, si impegna a mettere in grado l'Appaltatore di svolgere correttamente il servizio, collaborando per quanto necessario all'espletamento delle relative attività.

6. L'Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, a:

- impiegare tutte le strutture ed il personale necessario per la perfetta esecuzione del contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione comunale di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo tese alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dall'Amministrazione comunale;
- comunicare immediatamente all'Amministrazione comunale le eventuali variazioni nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- comunicare immediatamente all'Amministrazione comunale ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- manlevare e tenere indenne l'Amministrazione comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dalla contrattazione collettiva di settore di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015 o dalle disposizioni internazionali.

7. Tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente Capitolato lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, sia nei confronti dell'Amministrazione comunale che nei confronti di terzi, impegnandosi all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni controversia e responsabilità, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'Appaltatore ed il predetto personale.

8. L'Appaltatore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della loro consistenza e della dislocazione delle sedi di esecuzione.

9. L'Appaltatore deve svolgere il servizio di pulizia in modo conforme a quanto previsto dal D.M. 29 gennaio 2021 (GURI n. 42 del 19 febbraio 2021) "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*", modificato con Decreto del Ministero della transizione ecologica di data 24 settembre 2021 (GURI n. 236 del 2 ottobre 2021). In particolare:

- i detergenti usati nelle pulizie ordinarie quali detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari devono essere conformi alle specifiche tecniche sub C, lett. b) punto 1 – *Allegato 1* del D.M 29 gennaio 2021.

Prima dell'avvio del servizio l'Appaltatore deve presentare la lista completa dei detergenti che saranno utilizzati riportante tutte le informazioni richieste dal punto citato ai fini della verifica;

- i detergenti per impieghi specifici per le pulizie periodiche e straordinarie devono essere conformi alle specifiche tecniche sub C, lett. b) punto 2 – *Allegato 1* del D.M 29 gennaio 2021. Prima dell'avvio del servizio l'Appaltatore deve presentare la lista completa dei prodotti per le pulizie periodiche e straordinarie conformi ai CAM che verranno utilizzati che riporti tutte le informazioni richieste dal punto citato ai fini della verifica;

- le macchine eventualmente impiegate per le attività di pulizia devono essere conformi alle specifiche tecniche sub C, lett. b) punto 3 – *Allegato 1* del D.M. 29 gennaio 2021. Prima dell'avvio del servizio l'Appaltatore deve dichiarare se intenderà o meno fare uso di macchine e, in caso affermativo, indicare quanto richiesto dal punto citato per la verifica;
- il personale addetto al servizio di pulizia deve essere formato secondo quanto previsto dall'*Allegato 1* del D.M. 29 gennaio 2021 sub C, lett. c) punto 1;
- l'Appaltatore deve attuare un sistema di gestione della qualità secondo quanto previsto dall'*Allegato 1* del D.M. 29 gennaio 2021 sub C, lett. c) punto 2;
- i prodotti ausiliari per l'igiene devono essere conformi a quanto previsto dall'*Allegato 1* del D.M. 29 gennaio 2021 sub C, lett. c) punto 3;
- i prodotti disinfettanti utilizzati devono essere conformi e devono essere usati secondo quanto previsto dall'*Allegato 1* del D.M. 29 gennaio 2021 sub C, lett. c) punto 4;
- i prodotti di carta tessuto e i detersivi per l'igiene delle mani devono essere conformi a quanto previsto dall'*Allegato 1* del D.M. 29 gennaio 2021 sub C, lett. c) punto 5;
- i rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in maniera differenziata secondo le modalità di raccolta stabilite dal Comune di Trento;
- a cadenza annuale deve essere redatto ed inviato un rapporto in formato elettronico sui prodotti detersivi ed ausiliari di microfibra acquistati e consumati per l'esecuzione del servizio durante il periodo di riferimento, indicando per ciascuna tipologia di prodotto quanto previsto dall'*Allegato 1* del D.M. 29 gennaio 2021 sub C, lett. c) punto 7.

Art. 34 – Obblighi di riservatezza

1. I dati e le notizie di cui l'Appaltatore verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio sono segreti e riservati.
2. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo sia venute a conoscenza in occasione dello svolgimento del servizio.
3. L'Appaltatore è tenuto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte e le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate.

Art. 35 – Elezione di domicilio dell'Appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'appaltatore privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 36 – Trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Trento e l'appaltatore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'Appaltatore è nominato responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento (Comune di Trento), allegato parte integrante del contratto da stipularsi tra il Comune di Trento e l'Appaltatore
3. Lo schema dell'atto di nomina è allegato al presente capitolato.

Art. 37 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'appaltatore prima della stipula del contratto deve costituire la garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale o comunque secondo gli importi indicati al succitato articolo. Si

applicano le riduzioni di cui al combinato disposto degli articoli 103, comma 1 e 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del Comune di Trento per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 38 – Responsabilità e Copertura assicurativa

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione comunale e/o di terzi. L'Appaltatore si obbliga inoltre a malleare e mantenere indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

2. Ai fini del comma che precede, è fatto obbligo all'Appaltatore, a totale suo carico, di stipulare per l'intera durata del contratto, con una Compagnia assicuratrice autorizzata alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità verso terzi e dipendenti, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO), che tenga indenne l'Appaltatore per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdita e/o danneggiamento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'espletamento del servizio di cui al presente contratto.

3. Oltre a quanto sopra specificato, tale polizza RCT/RCO deve avere le seguenti caratteristiche:

- i massimali di assicurazione non devono essere inferiori per la RCT all'importo di euro 3.000.000,00 (tremilioni) unico per sinistro e per la RCO all'importo di euro 3.000.000 (tremilioni) unico per sinistro, con il limite di euro 2.500.000,00 per prestatore di lavoro;
- non prevedere limiti al numero di sinistri risarcibili;
- prevedere che la qualifica di terzo sia estesa anche all'Amministrazione comunale e a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione occasionale all'attività dell'Assicurato (Appaltatore) compresi eventuali volontari;
- prevedere la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti dell'Amministrazione comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente contratto;
- prevedere la copertura dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori od omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione di norme, ivi comprese quelle di cui al d.lgs. n. 196/2003, del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 e del d.lgs. n. 81/2008;
- prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari;

- valere anche per il “rischio locativo” di cui agli articoli 1588 e 1589 del Codice civile, con somma assicurata pari ad almeno euro 150.000,00;
 - valere anche per la responsabilità civile che possa derivare da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali l'Appaltatore debba rispondere, compresi eventuali volontari.
4. In alternativa alla stipulazione della polizza in parola, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate ed esclusivamente adeguata e dedicata al presente servizio appaltato. In tal caso, l'Appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore.
5. Nel caso la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte all'Amministrazione comunale o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico dell'Appaltatore. Parimenti, l'Amministrazione comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'Appaltatore.
6. I massimali previsti nella polizza assicurativa non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione comunale e dei terzi. Pertanto ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni ricadrà esclusivamente sull'Appaltatore, restando l'Amministrazione comunale sollevata da responsabilità al riguardo.
7. L'Appaltatore deve immediatamente segnalare per iscritto all'Amministrazione comunale tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.
8. Copia della polizza e della relativa quietanza di versamento dovrà essere depositata presso il Servizio competente per la gestione del contratto prima dell'avvio del servizio. La mancata trasmissione della copia della polizza e della quietanza prima dell'avvio del servizio comporta l'impossibilità di procedere all'avvio dello stesso. In tal caso, l'Amministrazione, previa diffida, può disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento a norma dell'art. 42, con facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria e fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
9. Nel caso in cui la polizza venga sottoscritta per periodi inferiori alla durata del contratto, l'Appaltatore è tenuto ad inviare, entro 10 giorni dal pagamento, la quietanza di versamento del premio assicurativo, salvo l'applicazione della penale stabilita all'art. 41, comma 4 lettera e). In caso di ritardo superiore ai 20 giorni da tale termine, l'Amministrazione comunale si riserva di procedere, previa diffida, alla risoluzione del contratto secondo il disposto dell'art. 42 del presente Capitolato d'appalto.

Art. 39 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione comunale ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La verifica di conformità viene svolta ogni qualvolta si renda necessario al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Il regolare andamento dell'esecuzione del contratto viene assicurato dal direttore dell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 27, il quale verifica che tutte le attività e le prestazioni contrattuali siano svolte in conformità ai documenti contrattuali.
4. Le verifiche si svolgono con le modalità ritenute opportune dal direttore dell'esecuzione e/o dal responsabile unico del procedimento.
5. L'Amministrazione comunale evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore è chiamato a rispondere all'Amministrazione comunale, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 41.

6. l'Amministrazione comunale, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 40 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. l'Amministrazione comunale non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 41 – Penali

1. Qualora si verificassero, da parte dell'Appaltatore, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'utenza o qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato d'appalto e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, il Servizio Welfare e Coesione sociale procede alla contestazione scritta delle infrazioni all'Appaltatore.

2. L'Appaltatore deve rispondere per iscritto entro 10 giorni.

3. Il Servizio Welfare e Coesione sociale, acquisite le controdeduzioni eventualmente prodotte dall'Appaltatore, si riserva di applicare le penali di seguito elencate, valutata al riguardo la gravità e la frequenza degli inadempimenti e il disservizio arrecato, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che l'Amministrazione comunale avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.

4. In particolare le penali verranno applicate nei seguenti casi:

Violazione	Importi penali (minimi e massimi)
a) mancata apertura del Centro servizi	in misura pari a 200,00 euro per ogni mancata apertura
b) comportamenti gravemente irrispettosi del personale nei confronti degli utenti, verificati dall'Amministrazione comunale	da euro 500,00 a euro 2.000,00
c) carenze di gestione che si traducano in un disservizio arrecato all'utenza	da euro 100,00 a euro 1.000,00
d) violazioni della normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza	da euro 1.000,00 a euro 10.000,00
e) mancata produzione di documentazione e comunicazioni, non preventivamente concordate, entro i termini fissati dal presente	euro 20,00 per ogni giorno di ritardo

Capitolato o comunque indicati dall'Amministrazione comunale	
f) mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dalla legge o dal presente Capitolato d'appalto o dall'offerta tecnica	da euro 200,00 a euro 5.000,00

5. L'Amministrazione comunale provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 37 del presente Capitolato.

6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione comunale procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 42, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 42 – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a meno che la stessa non dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'appaltatore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle tre condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 43 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

a) gravi e reiterate irregolarità nella conduzione ed organizzazione complessiva del servizio che possano arrecare danni agli utenti o anche indirettamente grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all'Amministrazione comunale;

b) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'articolo 41, comma 6, del presente Capitolato;

c) riscontro, durante le verifiche eseguite dall'Amministrazione presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all'Amministrazione stessa, in conformità all'articolo 39, comma 6, del presente Capitolato;

d) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;

e) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

f) ingiustificata e ripetuta sospensione del servizio;

g) mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto;

h) violazione dell'obbligo di permettere all'Amministrazione comunale di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;

i) violazione della normativa igienico-sanitaria e di tutela della salute degli utenti;

l) grave e reiterata inosservanza di norme in materia di personale dipendente, mancata applicazione di C.C.N.L. e contratti integrativi locali;

m) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;

n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

o) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

p) subappalto non autorizzato;

q) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 40 del presente Capitolato;

r) mancato grave rispetto degli obblighi in materia di tutela della privacy;

3. Ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L.P. 2/2020 il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

4. L'Amministrazione comunale procederà alla risoluzione del rapporto contrattuale previa instaurazione di contraddittorio con l'Appaltatore.

5. In caso di risoluzione contrattuale dovuta ai motivi di cui sopra l'Amministrazione comunale procede all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa degli effetti sopra indicati e della necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali l'Amministrazione comunale non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 44 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 45 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione comunale e l'Appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 46 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:
"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Trento, identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.
II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Trento."
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.
7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
8. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3

della lp 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto ed può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei servizi.

Art. 47 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 48 – Spese a carico dell'aggiudicatario

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 49 – Codice di Comportamento

1. L'Appaltatore è tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO approvato con deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016 n. 250 (rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale – www.comune.trento.it) e dovrà impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto/revoca dell'affidamento dell'incarico.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

3. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 50 – Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parti integranti e sostanziali del contratto di appalto i seguenti documenti:

- Capitolato d'appalto;
- Offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore;
- Decreto di nomina dell'appaltatore a responsabile del trattamento dati personali.

Art. 51 – Norma di chiusura

1. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.